


# CITTÀ DI TRAVAGLIATO

Provincia di Brescia

## **REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA L'UOMO E GLI ANIMALI**



Travagliato, lì 10 marzo 2011

# I N D I C E

<b>1</b>	<b>PRINCIPI</b>		<b>4</b>
	1.1.1	Principi e finalità	4
	1.1.2	Ambito di applicazione	4
	1.1.3	Esclusioni	4
<b>2</b>	<b>DISPOSIZIONI PRINCIPALI</b>		<b>5</b>
	2.1	<i>Del trattamento degli animali</i>	5
	2.1.1	Detenzione animali	5
	2.1.2	Maltrattamento di animali	5
	2.1.3	Abbandono di animali	7
	2.1.4	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	8
	2.1.5	Avvelenamento di animali	8
	2.1.6	Esposizione di animali	8
	2.1.7	Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	9
	2.1.8	Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio	9
	2.1.9	Divieto di questua con animali	10
	2.1.10	Trasporto	10
	2.1.11	Sequestro e confisca di animali	10
	2.1.12	Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento	10
	2.1.13	Fuga – Cattura - Uccisione di animali	11
	2.1.14	Pet Therapy	11
	2.1.15	Macellazione di animali	12
	2.1.16	Destinazione di cibo per animali	12
	2.1.17	Scelte alimentari	12
	2.1.18	Associazioni animaliste e zoofile	12
<b>3</b>	<b>DISPOSIZIONI SPECIALI</b>		<b>13</b>
	3.1	<i>Sui cani</i>	13
	3.1.1	Tutela della popolazione canina	13
	3.1.2	Identificazione dei cani	13
	3.1.3	Trasporto cani	14
	3.1.4	Detenzione cani in aree private	14
	3.1.5	Accesso alle aree pubbliche	14
	3.1.6	Aree e percorsi destinati ai cani	14
	3.1.7	Obbligo di raccolta delle deiezioni	15
	3.1.8	Museruole e guinzagli	15
	3.1.9	Tutela dall'aggressività dei cani	15
	3.2	<i>Sui gatti</i>	16
	3.2.1	Definizione dei termini	16
	3.2.2	Colonie feline	16
	3.2.3	Cura delle colonie feline	16
	3.3	<i>Sui cavalli</i>	17
	3.3.1	Principi distintivi	17
	3.4	<i>Sui volatili</i>	17
	3.4.1	Detenzione e tutela dei volatili	17
	3.4.2	Dimensioni delle gabbie	17

---

3.5	<i>Sugli animali acquatici</i>	18
3.5.1	Detenzione di specie animali acquatiche	18
3.5.2	Dimensioni e caratteristiche degli acquari	18
3.5.3	Divieti relativi all'ittiofauna	19
3.6	<i>Sulla fauna minore</i>	19
3.6.1	Tutela della fauna minore	19
3.7	<i>Sugli insetti</i>	20
3.7.1	Tutela di particolari insetti	20
3.8	<i>Sugli animali esotici</i>	21
3.8.1	Tutela degli animali esotici	21
3.8.2		
<b>4</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>22</b>
4.1	<i>Responsabilità e sanzioni</i>	22
4.1.1	Responsabilità e vigilanza	22
4.1.2	Inumazione di animali	22
4.1.3	Sanzioni	22
4.1.4	Incompatibilità e abrogazione di norme	22

## **1. Principi**

### **1.1.1. Principi e finalità**

1. Il presente regolamento promuove la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e regionali, il Comune promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune promuove la realizzazione di campagne informative sulle finalità e sui contenuti del presente regolamento, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e dei medici veterinari.

### **1.1.2. Ambito di applicazione**

1. Per animali si intendono, quando non diversamente specificato, tutte le tipologie e razze di animali e tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutti gli animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

### **1.1.3. Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione praticata dagli istituti autorizzati in stretta ottemperanza dalle legislazioni vigenti;
- alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

## **2. Disposizioni Generali**

### **2.1 Del trattamento degli animali**

#### **2.1.1 Detenzione di animali**

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata e idonea schermatura; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
6. Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute, dovrà notificare all'Azienda Sanitaria Locale, per mezzo del suo veterinario, ogni eventuale parto, entro il termine di trenta giorni, con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli ai sensi della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009) art.109.
7. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 7° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 6° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150.

#### **2.1.2 Maltrattamento di animali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali o di qualsiasi tipo.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali interspecifici tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente o per periodi di tempo comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita.
6. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a trazione meccanica.
13. E' vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
14. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi per più di sessanta minuti anche se all'ombra e con i finestrini aperti. A tal fine deve essere apposto in maniera visibile un disco-orario riportante l'orario di inizio della sosta del mezzo con animali a bordo. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
15. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
16. E' vietato non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
17. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
18. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
19. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

20. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

21. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

22. E' vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

23. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al Sindaco o suo delegato con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.

24. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione così come impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale.

25. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

26. E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, collari a punte o che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale.

27. E' vietato l'uso di collari a strangolo, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

28. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900.

Dopo due sanzioni il Sindaco dispone di conseguenza la confisca dell'animale.

### **2.1.3 Abbandono di animali**

1. È vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale ivi inclusi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Non si considera abbandono di animali la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero riconosciuti.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900 oltre le spese dovute al canile convenzionato con l'ASL secondo i costi di cattura, trasporto e ricovero da loro applicati al momento della cattura.

### **2.1.4 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie (fossi, canali, rogge, laghi di cava, ...).

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900.

### **2.1.5 Avvelenamento di animali**

1. E' proibito spargere, depositare o disfarsi in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, di alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

In caso di riscontro di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, adotta gli opportuni provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività a essa collegate.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.

In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 3.000 a Euro 15.000.

### **2.1.6 Esposizione di animali**

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi ed alle attività commerciali ambulanti di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3) per un lasso di tempo prolungato tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo e dovranno essere rispettate le adeguate condizioni igieniche.

3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui sopra, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo.

L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici è permessa solo a coloro che autodichiarano di non avere mai subito condanne per la



violazione alle norme del codice penale; le autodichiarazioni che risulteranno essere false, comporteranno, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il ritiro immediato di ogni autorizzazione o concessione rilasciata.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2° e 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900.

### **2.1.7 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES e, segnatamente: elefanti (tutte le specie), felini (tutte le specie), orsi (tutte le specie), lupi (tutte le specie), primati (tutte le specie), rinoceronti (tutte le specie), ippopotami (tutte le specie), giraffe, foche (tutte le specie), otarie e leoni marini, cetacei (tutte le specie).

2. Il divieto di cui al punto 1 che precede si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico sanitaria delle strutture utilizzate.

3. A parziale deroga di quanto stabilito nel presente articolo al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi aventi al seguito animali che appartengono alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate:

a) camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama

b) zebre

c) bisonti, bufali ed altri bovidi / struzzi e altri ratiti

d) rettili

4. In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

5. È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere valutato alla stregua di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 *bis* ss. del codice penale.

6. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

7. Le strutture devono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

8. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le

necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

9. L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900.

#### **2.1.8 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, anche se in omaggio, animali, sia cuccioli che adulti, in premio per la vincita di giochi ad eccezione di esemplari appartenenti alla specie pesce rosso o carassio rosso o ciprino dorato *Carassius auratus* (pesciolini rossi).

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura dell'attività per dieci giorni lavorativi, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900.

#### **2.1.9 Divieto di questua con animali**

1. E' vietato utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.

Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile convenzionato con l'ASL.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900.

#### **2.1.10 Trasporto**

1. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni

contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.

2. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento

3. È vietato trasportare animali chiusi nei cofani delle auto.

4. Quando possibile gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1000 a Euro 10.000.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 2° e 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900.

### **2.1.11 Sequestro e confisca animali**

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente Regolamento, gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro nei casi in cui può essere disposta la confisca amministrativa (facoltativa) e dispongono il sequestro nei casi in cui la confisca amministrativa è resa obbligatoria.

2. A sequestro o confisca eseguita le strutture di ricovero degli animali procedono all'affido di essi a chiunque ne faccia richiesta e che possa garantire, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

3. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, il mantenimento e la custodia degli animali sequestrati ed avviati presso strutture di accoglienza.

4. Per tutto quanto non previsto, in materia di sequestro e confisca si applicano gli articoli 13, 18, 19, 20 e 22 della legge 689/81 ed il D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e successive modifiche.

### **2.1.12 Smarrimento – Rinvenimento - Affido**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e al servizio di Polizia Municipale.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e al servizio di Polizia Municipale.

3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e al servizio di Polizia Municipale, e, se possibile, prestare loro un primo soccorso.

4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

### **2.1.13 Fuga – Cattura - Uccisione di animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, al Sindaco ed all'Autorità di

Polizia. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'ASL può richiedere l'intervento della Forza dell'ordine per l'uso di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità, il Sindaco, ricevuto il parere del Servizio veterinario ASL, può autorizzare l'abbattimento dell'animale.

2. La soppressione dei cani e dei gatti randagi o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanascici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio ed al Sindaco.

### **2.1.14 Pet therapy**

1. Il Comune di Travagliato promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio allo scopo.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a spese della salute e dell'integrità degli animali.

4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno accreditarsi presso il Sindaco o suo delegato che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso al possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

### **2.1.15 Macellazione degli animali**

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, per uso privato familiare, non può essere eseguita a domicilio ma deve essere fatta presso impianti di macellazione autorizzati dall'ASL competente.
2. E' ammessa la macellazione di conigli e volatili ad uso esclusivo del nucleo familiare che li detiene presso la propria abitazione per tale uso.

### **2.1.16 Destinazione di cibo per animali**

1. Anche ai sensi del Decreto legislativo n.152/2006 "Norme in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline. Tali residui ed eccedenze, per il trattamento, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani.

### **2.1.17 Scelte alimentari**

1. Nelle mense di tutte le amministrazioni pubbliche, delle scuole di ogni ordine e grado, può essere garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali e uova da allevamento all'aperto).

### **2.1.18 Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste, le associazioni zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

### 3.1 Disposizioni speciali

#### 3.1.1 Sui cani

##### 3.1.2 Tutela della popolazione canina

1. Chiunque a qualsiasi titolo detiene uno o più cani è responsabile della loro salute e deve garantire loro l'opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia le caratteristiche indicate alla presente tabella.

<i>Peso del cane in kg.</i>	<i>Un cane</i>	<i>Fino a 3 cani m<sup>2</sup></i>	<i>Oltre 3 cani m<sup>2</sup></i>
6	0,5	0,5(1,0)	0,5(1,0)
6-10	0,7	1,4(2,1)	1,2(1,9)
10-20	1,2	1,6(2,8)	1,4(2,6)
20-30	1,7	1,9(3,6)	1,6(3,3)
30	2,0	2,0(4,0)	1,8(3,8)

Le cifre fra parentesi indicano la superficie totale, ossia la superficie del pavimento del recinto chiuso, più la superficie adiacente per il moto. I cani tenuti a lungo nei recinti esterni devono poter accedere ad un luogo riparato, per proteggersi dal maltempo. Quando i cani sono alloggiati su superfici a griglia, si deve fornire loro una superficie piatta per dormire. Non si possono utilizzare pavimenti a griglia se non nei casi richiesti dal progetto. I tramezzi che separano i recinti chiusi devono essere fatti in modo da evitare che i cani si feriscano l'un l'altro. Tutti i recinti chiusi dispongono di adeguato drenaggio.

2. Chiunque posseda un cane è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia durante la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito.

##### 3.1.3 Identificazione dei cani

1. Nel rispetto della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, art. 109, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.

2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale all'anagrafe canina regionale con il metodo di cui al primo comma ed in caso di nascita di cucciolate devono provvedere entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della eventuale cessione alla identificazione del cane tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'anagrafe canina. Ciò deve essere effettuato tramite il veterinario di fiducia che avrà poi il compito di registrare ogni singolo animale nel sito dell'anagrafe canina regionale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 2° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150.

3. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono dei cani a scopo di commercio. L'inosservanza delle disposizioni di cui al 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150.

#### **3.1.4 Trasporto cani**

E' permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non costituisca impedimento alla guida (quindi ad esempio sul sedile posteriore o nel bagagliaio di una station-wagon); se si devono trasportare più animali è obbligatorio che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal posto di guida tramite una rete divisoria.

#### **3.1.5 Detenzione cani in aree private**

1. E' vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell'acqua e non provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dell'urina.

2. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.

3. E' vietato detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo necessario per la protezione dagli agenti atmosferici.

4. Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo di calpestio sia pari alla lunghezza del cane nella sua interezza e la cui struttura non consenta lo scavalco e la fuoriuscita del muso.

5. All'interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena nei limiti di cui al comma 2, fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari o accompagnatori sono tenuti al controllo dei movimenti.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1° 2° 3° 4° 5° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900.

#### **3.1.6 Accesso alle aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi (esclusi i luoghi ove vige il cartello di divieto).

2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio o l'apposita museruola in considerazione che gli animali possano determinare danni agli altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1°, 2° e 3° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300.

### **3.1.7 Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nelle aree verdi, giardini e parchi pubblici è opportuno, se sussistono i requisiti tecnici prescritti, che vengano individuate dal comune aree apposite per la sgambatura dei cani. Tali aree sono individuate, allestite ed attrezzate dal Comune.

2. All'interno delle aree di sgambatura i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero da guinzaglio e museruola, sotto la propria responsabilità e comunque nel rispetto di tutte le norme vigenti. Il cane di carattere aggressivo, così come definito dalla normativa nazionale e/o regionale in materia, deve comunque essere munito di museruola.

3. I proprietari dei cani all'interno delle aree di sgambatura devono provvedere alla raccolta delle deiezioni così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico.

4. I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere richiusi una volta entrati e usciti dall'area.

5. Le aree di sgambatura sono aree pubbliche.

6. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

7. Negli spazi riservati allo sgambamento dei cani gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al 7° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300.

### **3.1.8 Obbligo di raccolta delle deiezioni**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. A tale scopo devono essere muniti di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta o altro mezzo) da esibire per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai 1° 2° commi comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 500.

### **3.1.9 Museruole e guinzagli**

1. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico i detentori o gli accompagnatori sono tenuti a tenere i cani anche di piccola taglia al guinzaglio o muniti di museruola.

2. In occasione di mercati, fiere, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani anche di piccola taglia devono essere accompagnati al guinzaglio e dotati di museruola.



3. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 1,5.
  4. Sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o di uso pubblico i cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati.
  5. Sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
- L'inosservanza delle disposizioni di cui ai 1° 2° 3° 4° commi comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300.

### **3.1.10 Tutela dall'aggressività dei cani**

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.  
I proprietari di cani registrati in un apposito registro veterinario per aver provocato lesioni a persone, animali o cose, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
2. Detti detentori o possessori che non intendono mantenere il possesso del proprio cane debbono interessare le autorità competenti del territorio al fine di ricercare con l'Amministrazione Comunale idonee soluzioni di affidamento dell'animale.  
L'inosservanza delle disposizioni di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900.

## **3.2 Sui gatti**

### **3.2.1 Definizione dei termini**

Per gatto libero si intende un soggetto che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per colonia felina si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.

### **3.2.2 Colonie feline**

Le colonie feline sono soggette a tutela ed in caso di episodi di maltrattamento si procederà nei confronti dei responsabili nel rispetto delle norme del codice penale.

Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale possono essere censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato

e i singoli cittadini. Tale censimento può essere aggiornato annualmente in riferimento al numero dei gatti ed alla loro condizione di salute.

Eventuali trasferimenti di colonie di gatti liberi potranno essere effettuati in collaborazione con le associazioni di volontariato, la competente dell'Azienda Sanitaria e per comprovate esigenze sanitarie.

### **3.2.3 Cura delle colonie feline**

Il Comune riconosce l'attività dei cittadini rivolta alla cura ed al sostentamento delle colonie di gatti liberi e può promuovere corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale rivolta a tali volontari, nel contempo consente loro l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite, mentre l'accesso alle aree private è subordinato al consenso del proprietario.

I cittadini autorizzati alle attività di cui al 1° comma sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

## **3.3 Sui cavalli**

### **3.3.1 Principi distintivi**

1. Il Comune, anche in considerazione delle tradizioni locali e dell'annuale fiera Travagliato Cavalli, incentiva e promuove il rapporto tra uomo e cavallo. Viene incentivato a mezzo delle associazioni esistenti sul territorio comunale e tramite le strutture che sono state realizzate a tale scopo.

Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.

3. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

4. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

5. Il Comune si impegna ad autorizzare e favorire lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:

- a) la pista o i luoghi in cui avvengono le gare siano attrezzati e predisposti per garantire la sicurezza degli animali;
- b) gli spazi ed i percorsi devono essere opportunamente delimitati e segnalati con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono.

### **3.4. Sui volatili**

#### **3.4.1 Detenzione e tutela di volatili.**

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi e dei piccioni di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale: è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. E' fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi e dei piccioni, nel rispetto del benessere degli animali.
3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti.

#### **3.4.2 Dimensioni delle gabbie**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che accolgono volatili che rimangono sempre in cattività:
  - a) per un esemplare adulto: due lati della gabbia dovranno essere di 8 volte, ed un lato di 6, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.
  - b) per ogni esemplare in più rispetto le suddette dimensioni devono essere aumentate del 50%.
2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. E' fatto assoluto divieto di:
  - a) lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici che non siano acclimatate;
  - b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
  - c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
  - d) mantenere i volatili legati al trespolo;
  - e) detenere chiroterri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici;

- f) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.
- g) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli.
- h) effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali.

L'inosservanza alle disposizioni di cui agli Articoli 28 e 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300.

### **3.5 Sugli animali acquatici**

#### **3.5.1 Detenzione di specie animali acquatiche**

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.

#### **3.5.2 Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 15 litri d'acqua.

2. È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai 1° 2° commi comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 150.

#### **3.5.3 Divieti relativi all'ittiofauna**

1. È fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie, in alternativa deve essere assicurato un idoneo ricambio d'acqua con temperatura adeguata;
- b) porre ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- c) conservare ittiofauna viva posta a contatto del ghiaccio;
- d) vendere e/o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua con ossigenatore;
- e) uccidere pesci presso l'esercizio di vendita;
- f) cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna che deve essere uccisa, in modo eutanasico, immediatamente prima di essere cucinata;
- g) mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla

- lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre a due esemplari, le dimensioni minime sono aumentate del 40% per ogni animale aggiunto;
- h) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei;
  - i) spellare animali vivi.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150 a Euro 900.

### **3.6 Sulla Fauna Minore**

#### **3.6.1 Tutela della fauna minore**

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19/09/1979 (recepita con Legge 06/08/1981 n. 503), nella Direttiva 79/409/CEE del Consiglio relativa alla "Conservazione degli uccelli selvatici", conosciuta anche come DIRETTIVA UCCELLI, nella Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", conosciuta anche come DIRETTIVA HABITAT, (recepita con DPR 08/09/1997, n. 357 e successive integrazioni), nella Legge n. 157/92, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali e le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale oggetto di tutela, sono:
  - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi e cioè: Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra gigliolii*), Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), Geotritone italiano (*Speleomantes italicus*), Tritone punteggiato italiano (*Triturus vulgaris meridionalis*), Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), Tritone italico (*Triturus italicus*), Rospo comune (*Bufo bufo*), Rospo smeraldino (*Bufo viridis*), Ululone appenninico (*Bombina pachypus*), Raganella italiana (*Hyla intermedia*), Rana dalmatina (*Rana dalmatina*), Rana temporaria (*Rana temporaria*), Rana appenninica (*Rana italica*), Rana verde (*Rana sinkl. "hispanica"*);
  - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili e cioè: Testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), Testuggine di Hermann (*Testudo hermanni*), Tartaruga caretta (*Caretta caretta*), Tartaruga verde (*Chelonia mydas*), Tartaruga liuto (*Dermochelys coriacea*), Lucertola campestre (*Podarcis sicula*), Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*), Geco comune (*Tarentola mauritanica*), Geco verrucoso (*Hemidactylus turcicus*), Orbettino (*Anguis fragilis*), Luscengola comune (*Chalcides chalcides*), Saettone comune (*Elaphe longissima*), Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), Natrice dal collare (*Natrix natrix*), Natrice tassellata (*Natrix tessellata*), Biacco (*Coluber viridiflavus*), Colubro liscio (*Coronella austriaca*), Colubro di Riccioli (*Coronella girondica*), Vipera comune (*Vipera aspis*), Vipera di Orsini (*Vipera ursinii*);

- c) oltre a quelle già protette ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n.157, le seguenti specie autoctone appartenenti alla classe dei Mammiferi : Riccio europeo (*Erinaceus europaeus*), Talpa cieca (*Talpa caeca*), Talpa romana (*Talpa romana*), Toporagno comune (*Sorex araneus*), Toporagno appenninico (*Sorex samniticus*), Mustiolo (*Suncus etruscus*), Crocidura minore (*Crocidura suaveolens*), Scoiattolo (*Sciurus vulgaris*), Ghiro (*Glis glis*), Moscardino (*Muscardinus avellanarius*), Arvicola terrestre (*Arvicola terrestris*), Arvicola di Savi (*Pitymys savii*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles meles*), Puzzola (*Mustela putorius*), Donnola (*Mustela nivalis*), Martora (*Martes martes*), Faina (*Martes foina*), tutte le specie appartenenti all'ordine dei Chiroteri (Chiroptera);
- d) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Il Sindaco o suo delegato può consentire deroghe alla detenzione delle specie animali di cui al precedente punto 2 commi a), b), c), d) ed e) solo ed esclusivamente a Enti o Istituti, pubblici o privati, di ricerca scientifica finalizzati allo studio, alla conservazione, alla gestione, alla protezione dell'ambiente e di tutte le sue componenti, Musei naturalistici, Istituti scolastici e Università, Associazioni animaliste, zoofile, ambientaliste che ne facciano richiesta dietro motivata e giustificata domanda scritta e comunque per finalità non in contrasto con i principi di tutela, di salvaguardia e di conservazione contenuti nel presente Regolamento.
6. Tali deroghe avranno valore temporaneo, dovranno riportare la durata di validità e riporteranno specificatamente il numero di animali detenibili indicando o allegando ove possibile e successivamente al prelievo o al recupero per ogni esemplare il numero di tatuaggio, microchip, targhetta o anello di riconoscimento, immagine del disegno dorsale o ventrale individuale e quanto altro possa rendere chiaramente identificabile l'esemplare destinato alla detenzione.
7. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare al Sindaco.

### **3.7 Sugli insetti**

#### **3.7.1 Tutela di particolari insetti**

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.

2. Sono tutelate le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, gli scarabei dorati, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

3. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai. In caso di particolare ed inderogabile necessità, sarà il Comune di Travagliato a provvedere al loro spostamento.

### **3.8 Sugli animali esotici**

#### **3.8.1 Tutela degli animali esotici**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni in ambiente naturale sul territorio nazionale, o comunque appartenenti a specie non specificate agli articoli precedenti.

2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco per il tramite del Servizio veterinario Azienda ASL territorialmente competente.

3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco.

8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dell'unità sanitario locale territoriale competente.

9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al sindaco entro trenta giorni.

11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell' Azienda USL accertare:

- a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;
- b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienicosanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

## **4 Disposizioni finali**

### **4.1 Responsabilità e Sanzioni**

#### **4.1.1 Responsabilità e vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo o Servizio di Polizia Municipale nonché gli appartenenti all' Arma dei Carabinieri.

#### **4.1.2 Inumazione di animali**

Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati è consentita l'inumazione, in aree o apposite strutture preventivamente autorizzate dall' autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l' esecuzione.

Il Comune può prevedere la realizzazione di uno specifico cimitero per animali d'affezione, quali carnivori domestici, uccelli da gabbia e da voliera, pesci e altri piccoli animali, in zona agricola, previa verifica di rispetto delle varie normative vigenti e delle indicazioni di ASL e ARPA.

#### **4.1.3 Sanzioni**

Tutte le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell' art. 7 bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento si applicano le su citate sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso eventuali responsabilità penali in materia.



Per le violazioni alla L.R. n. 33/2009, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità B.U.R. Lombardia - n. 52 del 31/12/2009, in materia di identificazione degli animali di affezione si applicano le sanzioni amministrative così come indicato nei combinati disposti.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento contribuiranno anche a finanziare l'applicazione dello stesso.

#### **4.1.4 Incompatibilità e abrogazione di norme**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.